



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 868 DEL 20/07/2015**

**OGGETTO:** Modificazioni alla DGR n. 362 del 27.03.2015: “Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione delle fondazioni ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e istituzioni private iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche.”.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 21/07/2015

Il funzionario: FIRMATO

---

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

**Visto** l'articolo 14 del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*;

**Visti** gli articoli del Codice Civile dal 14 al 35 relativi al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato a fondazioni e associazioni e, in particolare, l'art. 25 relativo al controllo sull'amministrazione delle fondazioni;

**Visto** il Decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361: *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*,

**Visto** il Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2: *Disciplina per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato*;

**Visto** l'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29: *Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali*;

**Richiamata** la DGR n. 362 del 27 marzo 2015: *Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e istituzioni private iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche*;

**Viste** le Ordinanze nn. 87/2015 e 88/2015 del Tar per l'Umbria (Sezione Prima);

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente della Giunta regionale, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare, in modifica alla precedente disciplina in materia di vigilanza e controllo sulle fondazioni stabilita con DGR 362 del 27 marzo 2015, le disposizioni di seguito riportate:  
Le fondazioni iscritte nel Registro regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. n. 29/2014, sono tenute ad inviare alla Giunta regionale – Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale - di seguito Servizio competente:
  - a) entro quindici giorni dalla loro approvazione,
    - copia del bilancio consuntivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività svolta;
    - relazione dell'organo di revisione contabile, qualora previsto dallo statuto della fondazione;
    - copia del bilancio preventivo corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività programmata;

- b)** annualmente, documentazione attestante la situazione patrimoniale, da cui in particolare deve emergere la consistenza del fondo di dotazione patrimoniale, al fine della verifica dell'adeguatezza della dotazione stessa alle finalità da raggiungere disposte dal fondatore e a tutela dei terzi;
- c)** le fondazioni sono tenute altresì a fornire, su richiesta del Servizio competente, ogni ulteriore notizia o documentazione ritenuta utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- d)** qualora le fondazioni non producano la documentazione di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio competente diffida la fondazione inadempiente assegnandole un termine per provvedere non superiore a 60 giorni;
- e)** nel caso in cui la fondazione sia irreperibile presso la sede risultante dagli atti in possesso dell'ufficio ovvero presso i recapiti degli amministratori che risultano dagli atti medesimi, il Servizio competente può richiedere gli opportuni accertamenti anche alle autorità competenti per verificare la vigenza o meno degli enti iscritti, prima di assumere eventuali determinazioni in merito alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 27 del cod. civ.;
- f)** l'esame della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) è effettuato ai fini istruttori dalla Commissione prevista dall'art. 4 del R.R. 2/2001 e verte sul riscontro della permanenza della congruità dei mezzi finanziari predisposti ed organizzati dall'ente rispetto agli scopi statutari. Per l'espletamento di tale funzione la suddetta Commissione è integrata con un funzionario regionale in possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario individuato dal direttore regionale competente in materia di bilancio;
- g)** se dal controllo sui documenti contabili emergono gravi difficoltà economico-finanziarie per cui il patrimonio dell'ente controllato risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alle successive variazioni incrementative o il risultato d'esercizio evidenzia una perdita di gestione superiore ad un terzo del patrimonio, il Servizio competente provvede a richiedere informazioni e chiarimenti sulla situazione patrimoniale verificatasi, da fornire entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Servizio competente può anche disporre prescrizioni per la ricostituzione di un adeguato fondo di dotazione patrimoniale in relazione alle finalità dell'ente;
- h)** nel caso in cui la fondazione non dia alcun riscontro alle richieste di cui alle lettere a), b) ed c) ovvero la situazione di cui alla lettera g) perduri nel tempo, il Servizio competente propone alla Giunta regionale di assumere i provvedimenti necessari ai sensi della normativa vigente;
- i)** nei confronti degli enti aventi natura associativa, il Servizio competente potrà periodicamente richiedere documenti e informazioni sull'attività svolta e sulla situazione patrimoniale, informandone la Giunta regionale qualora ne ravvisi l'opportunità;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale nella parte dedicata alle persone giuridiche.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

f.to Catia Bertinelli

**IL PRESIDENTE**

f.to Catuscia Marini

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Modificazioni alla DGR n. 362 del 27.03.2015: “Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione delle fondazioni ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e istituzioni private iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche.”.**

### Premesso che:

- Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è materia delegata alle Regioni dall’articolo 14 del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- nel Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile sono contenute le norme relative a associazioni e fondazioni riconosciute, in parte abrogate o modificate dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto*;
- in particolare, il citato D.P.R. 361/2000 prevede che il riconoscimento avviene mediante l’iscrizione nel registro apposito istituito presso le Prefetture o presso la Regione se la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/77;
- la Regione Umbria, in ottemperanza alle disposizioni del DPR 361/2000, con Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2 ha istituito il registro regionale delle persone giuridiche e ha disciplinato il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e per l’approvazione delle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
- ai sensi dell’art. 4 del citato R.R. 2/2001, le competenze in materia di riconoscimento delle persone giuridiche e la tenuta del relativo registro regionale sono assegnate al Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale, che si avvale, per l’istruttoria, di una apposita Commissione costituita con determinazione direttoriale;

### Dato atto che:

- **l’art. 5 (Controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni)** della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 stabilisce che:

*“1. Il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni, di cui all’ articolo 1 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2 (Disciplina transitoria per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato), ai sensi dell’ articolo 25 del codice civile , sono esercitati dalla Giunta regionale, alla quale spetta, in particolare:*

*a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;*

*b) annullare, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;*

*c) disporre lo scioglimento dell’amministrazione e la nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;*

*d) autorizzare l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori.*

**2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente da una relazione sull’attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale. Le fondazioni**

***sono altresì tenute a trasmettere, quando richiesto dalla Giunta, ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.***

**3. Le funzioni di controllo e di vigilanza sono svolte secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.**

**4. La documentazione trasmessa ai fini del controllo e della vigilanza è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.”**

#### **Considerato che**

- con deliberazione n. 362 del 27 marzo 2015 la Giunta regionale ha stabilito, in attuazione del citato art. 5, comma 3 della l.r. 29/2014, le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 25 del c.c. sulle fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche;
- conseguentemente, il Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale, con nota prot. 54669 del 17 aprile 2015, ha comunicato alle fondazioni iscritte quanto disposto nella citata dgr 362/2015;

#### **Rilevato che**

- a seguito dei ricorsi presentati dalla Fondazione Lungarotti e dalle Opere Pie Donini contro le citate disposizioni regionali, il Tar per l'Umbria (Sezione Prima) ha disposto, rispettivamente, con Ordinanze nn. 87/2015 e 88/2015, di sospendere i provvedimenti impugnati "limitatamente alla previsione di revoca della personalità giuridica", fissando per la trattazione di merito l'udienza al 13 gennaio 2016;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla modifica della DGR 362 del 27 marzo 2015, tenendo conto delle Ordinanze citate, riproponendo in maniera organica l'intera disciplina;

#### **Tutto ciò premesso,**

Si propone alla Giunta regionale, tenuto conto delle motivazioni esposte in premessa:

- Le fondazioni iscritte nel Registro regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. n. 29/2014, sono tenute ad inviare alla Giunta regionale – Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale - di seguito Servizio competente:
  - a) entro quindici giorni dalla loro approvazione,
    - copia del bilancio consuntivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività svolta;
    - relazione dell'organo di revisione contabile, qualora previsto dallo statuto della fondazione;
    - copia del bilancio preventivo corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività programmata;
  - b) annualmente, documentazione attestante la situazione patrimoniale, da cui in particolare deve emergere la consistenza del fondo di dotazione patrimoniale, al fine della verifica dell'adeguatezza della dotazione stessa alle finalità da raggiungere disposte dal fondatore e a tutela dei terzi;
  - c) le fondazioni sono tenute altresì a fornire, su richiesta del Servizio competente, ogni ulteriore notizia o documentazione ritenuta utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
  - d) qualora le fondazioni non producano la documentazione di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio competente diffida la fondazione inadempiente assegnandole un termine per provvedere non superiore a 60 giorni;
  - e) nel caso in cui la fondazione sia irreperibile presso la sede risultante dagli atti in possesso dell'ufficio ovvero presso i recapiti degli amministratori che risultano dagli atti medesimi, il Servizio competente può richiedere gli opportuni accertamenti anche alle autorità competenti per verificare la vigenza o meno degli enti iscritti, prima di assumere eventuali determinazioni in merito alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 27 del cod. civ.;

- f) l'esame della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) è effettuato ai fini istruttori dalla Commissione prevista dall'art. 4 del R.R. 2/2001 e verte sul riscontro della permanenza della congruità dei mezzi finanziari predisposti ed organizzati dall'ente rispetto agli scopi statutari. Per l'espletamento di tale funzione la suddetta Commissione è integrata con un funzionario regionale in possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario individuato dal direttore regionale competente in materia di bilancio;
- g) se dal controllo sui documenti contabili emergono gravi difficoltà economico-finanziarie per cui il patrimonio dell'ente controllato risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alle successive variazioni incrementative o il risultato d'esercizio evidenzia una perdita di gestione superiore ad un terzo del patrimonio, il Servizio competente provvede a richiedere informazioni e chiarimenti sulla situazione patrimoniale verificatasi, da fornire entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Servizio competente può anche disporre prescrizioni per la ricostituzione di un adeguato fondo di dotazione patrimoniale in relazione alle finalità dell'ente;
- h) nel caso in cui la fondazione non dia alcun riscontro alle richieste di cui alle lettere a), b) ed c) ovvero la situazione di cui alla lettera g) perduri nel tempo, il Servizio competente propone alla Giunta regionale di assumere i provvedimenti necessari ai sensi della normativa vigente;
- i) nei confronti degli enti aventi natura associativa, il Servizio competente potrà periodicamente richiedere documenti e informazioni sull'attività svolta e sulla situazione patrimoniale, informandone la Giunta regionale qualora ne ravvisi l'opportunità;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale nella parte dedicata alle persone giuridiche.

Perugia, lì 14/07/2015

L'istruttore  
Claudia Cirimbilli

FIRMATO

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 14/07/2015

Il responsabile del procedimento  
Daniela Rossi

FIRMATO

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;  
Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia lì 14/07/2015

Il dirigente di Servizio  
Catia Bertinelli

FIRMATO



# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE  
E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** Modificazioni alla DGR n. 362 del 27.03.2015: "Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e istituzioni private iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche."

---

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 16/07/15

IL DIRETTORE  
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO





# Regione Umbria

## Giunta Regionale

LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coor.to delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.

Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'Umbria. Coor.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini

---

**OGGETTO:** Modificazioni alla DGR n. 362 del 27.03.2015: "Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e istituzioni private iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche."

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 17/07/2015

Presidente Catuscia Marini

FIRMATO

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore